



prot. PU 2093 / 2023-10-11

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Approvato con delibera del 10/10/2023

Art. 1. Composizione e durata.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti tutti scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare esperienza nel settore degli enti pubblici.
2. Viene nominato dall'Assemblea su indicazione del Consiglio dell'Ordine.
3. Resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativa al terzo esercizio.

Art. 2. Funzionamento.

1. Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la presenza di almeno due dei tre componenti effettivi.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Revisore effettivo con maggiore anzianità nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.
3. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Revisore dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l'astensione.
5. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e/o tutte le volte che il Presidente dei Revisori lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze delle attività da svolgere.
6. I Revisori devono assistere alle Assemblee annuali degli iscritti convocate per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto Consuntivo. Possono altresì assistere, su specifica richiesta, alle riunioni del Consiglio. Il Collegio deve inoltre esprimere il proprio parere tutte le volte che il Consiglio delibera in materia di variazioni e assestamenti di bilancio, riaccertamento degli impegni di spesa e annullamento dei crediti.
7. Di ogni riunione del Collegio viene redatto apposito verbale da inserire nella raccolta delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio stesso. Copia dei verbali è trasmessa, a cura del responsabile della struttura amministrativa, al Presidente e al consigliere Tesoriere.
8. I revisori possono in qualsiasi momento procedere ad ispezioni e controlli ed hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ordine, nonché di accedere – a mezzo dei competenti operatori – ai sistemi informativi nei quali sono formati, conservati e gestiti i predetti atti.
9. La mancata partecipazione, senza valida giustificazione, a più di due riunioni del Collegio comporta la decadenza dall'incarico.
10. Il Revisore effettivo che dovesse, per qualsiasi ragione, lasciare l'incarico, deve essere sostituito, con specifica delibera di Consiglio, per cooptazione dal componente supplente più anziano di età.
11. I nuovi revisori restano in carica fino alla scadenza originale del Collegio.

Art. 3. Compiti del Collegio.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

1. esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo, i riaccertamenti degli impegni di spesa e gli annullamenti dei crediti, redigendo apposite relazioni;
2. verifica nel corso dell'esercizio con periodicità di cui all'art. 2 – comma 5 – la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture relative alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
3. effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

Art. 4. Altre norme di riferimento.

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle norme del codice civile e ai principi contabili in materia di bilancio di previsione e rendiconto di riferimento.

Approvato con delibera del 10/10/2023

il Segretario
Architetto Marco Maria Sambo



il Presidente
Architetto Alessandro Panci